

**Regolamento assembleare ed elettorale della  
Banca di Verona credito cooperativo cadidauid approvato  
dall'assemblea dei soci del 8 MAGGIO 2010**

**PROPOSTA PER L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

**SOMMARIO**

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI .....	3
Articolo 1 (Ambito di applicazione) .....	3
CAPO II – CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA .....	3
Articolo 2 (Contenuto dell'avviso di convocazione) .....	3
Articolo 3 (Luogo e tempo dell'adunanza) .....	3
Articolo 4 (Pubblicità dell'avviso di convocazione) .....	3
CAPO III – RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA .....	3
Articolo 5 (Deleghe di voto) .....	3
CAPO IV – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA .....	3
Articolo 6 (Legittimazione all'intervento in assemblea) .....	3
Articolo 7 (Verifica degli intervenuti) .....	4
Articolo 8 (Presidente dell'assemblea) .....	4
Articolo 9 (Verifica del quorum costitutivo) .....	4
Articolo 10 (Apertura dei lavori) .....	5
CAPO V – DISCUSSIONE ASSEMBLEARE .....	5
Articolo 11 (Illustrazione delle materie da trattare) .....	5
Articolo 12 (Discussione) .....	5
CAPO VI – VOTAZIONI ASSEMBLEARI .....	6
SEZIONE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI .....	6
Articolo 13 (Operazioni preparatorie) .....	6
Articolo 14 (Organizzazione della votazione) .....	6
SEZIONE SECONDA – ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI .....	6
Articolo 15 (Diritto di candidarsi) .....	6
Articolo 16 (Presentazione delle candidature) .....	6
Articolo 17 (Pubblicazione dei nominativi dei candidati) .....	7
Articolo 18 (Requisiti per candidarsi come amministratore) .....	7
Articolo 19 (Modalità di votazione) .....	7
CAPO VII – SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI .....	8
Articolo 20 (Scrutinio) .....	8
Articolo 21 (Proclamazione) .....	8
CAPO VIII – CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI .....	8
Articolo 22 (Chiusura dei lavori) .....	8

Articolo 23 (Pubblicità dei lavori).....	8
Articolo 24 (Modificazioni del regolamento).....	9
Articolo 25 (Pubblicità del regolamento).....	9

## **CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **Articolo 1 (Ambito di applicazione).**

1. Il presente regolamento disciplina i lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali della Banca.

## **CAPO II – CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA**

### **Articolo 2 (Contenuto dell'avviso di convocazione).**

1. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.

2. Il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

3. Presso le succursali deve essere depositata una copia dei documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio; di questo deposito si deve far menzione nell'avviso di convocazione.

### **Articolo 3 (Luogo e tempo dell'adunanza).**

1. L'Assemblea dei soci è convocata presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto preferibilmente all'interno dei comuni ove può operare la Banca. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.

2. In considerazione delle materie da trattare l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

### **Articolo 4 (Pubblicità dell'avviso di convocazione).**

1. L'avviso di convocazione è pubblicato ai sensi dello Statuto sociale.

Esso sarà inoltre trasmesso – via posta ordinaria od elettronica, via telefax o mediante consegna – a ciascun socio avente il diritto di intervento in assemblea, all'indirizzo risultante dal libro soci.

2. L'avviso di convocazione è altresì affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Banca.

## **CAPO III – RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA**

### **Articolo 5 (Deleghe di voto).**

1. In conformità al disposto del terzo comma dell'art. 25 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione può autorizzare ad autenticare le deleghe di voto i membri del Consiglio di Amministrazione, il direttore della Banca, i preposti alle succursali della Banca e i responsabili di area e/o settori.

2. L'autenticazione della firma è effettuata fino all'apertura dei lavori assembleari.

## **CAPO IV – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**

### **Articolo 6 (Legittimazione all'intervento in assemblea).**

1. Possono intervenire e hanno diritto di voto coloro che, il giorno dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

2. A norma dell'art. 2405 del codice civile, all'assemblea intervengono i sindaci della società. Possono intervenire altresì un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse) e un rappresentante della Federazione locale cui la Banca aderisce (Federveneta).

3. Possono infine intervenire gli altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal Consiglio di Amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal Presidente dell'Assemblea per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare, solo se espressamente autorizzati dal Presidente dell'assemblea.

#### **Articolo 7 (Verifica degli intervenuti).**

1. La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.

2. I dipendenti incaricati, verificata la legittimazione all'intervento, consegnano in via definitiva al socio un numero di schede pari ai voti esercitabili da costui; le schede di voto sono di colore diverso a seconda che il relativo voto possa essere espresso in nome proprio o per delega. Agli intervenuti senza diritto di voto è rilasciato un cartellino di riconoscimento.

3. I dipendenti incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico, l'orario di ingresso di ciascun socio e il numero di schede consegnategli;

4. In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili decide il Presidente dell'assemblea.

5. Apparecchi fotografici o video o simili, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell'adunanza, salva espressa autorizzazione del Presidente dell'assemblea.

#### **Articolo 8 (Presidente dell'assemblea).**

1. Nell'ora indicata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea la persona individuata ai sensi del primo comma dell'art. 26 dello Statuto o, in caso di sua assenza o impedimento da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 40 dello statuto e, in caso di impedimento anche di questi, da persona designata dall'assemblea medesima.

2. Il Presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni e garantire il diritto all'informazione del socio.

3. Nel corso dell'adunanza il Presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.

4. Il Presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.

5. Il Presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

#### **Articolo 9 (Verifica del quorum costitutivo).**

1. Il Presidente dell'assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se questo quorum è raggiunto, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita; altrimenti rinvia l'Assemblea ad altra convocazione; in caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il Presidente comunica ciò agli amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l'Assemblea entro trenta giorni.

2. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai soci presenti.

3. Il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

#### **Articolo 10 (Apertura dei lavori).**

1. Il Presidente, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento in Assemblea di soggetti diversi dai soci.

2. L'assemblea, su proposta del suo Presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, se diverso dal notaio presente, ed un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti.

3. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.

4. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il Presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorrandole in gruppi omogenei. Il Presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

### **CAPO V – DISCUSSIONE ASSEMBLEARE**

#### **Articolo 11 (Illustrazione delle materie da trattare).**

1. Il Presidente dell'Assemblea o le persone designate dal Consiglio di Amministrazione illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

#### **Articolo 12 (Discussione).**

1. Il Presidente dell'Assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.

2. Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal Presidente, può essere avanzata fino a quando il Presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.

3. Il Presidente, tenuto conto delle materie elencate nell'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, determina la durata degli interventi al fine di garantire che l'Assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della scadenza del termine stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.

4. Il Presidente risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.

5. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

## **CAPO VI – VOTAZIONI ASSEMBLEARI**

### **SEZIONE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI**

#### **Articolo 13 (Operazioni preparatorie).**

1. Il Presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci esclusi ai sensi del quarto comma dell'art. 8.

#### **Articolo 14 (Organizzazione della votazione).**

1. Il Presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'adeguata organizzazione.

2. Il Presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il Presidente mette in votazione prima il testo proposto dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente pone in votazione l'intero articolato dopo averne verificata la coerenza interna.

3. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.

4. Il socio dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.

5. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il Presidente dichiara chiuse le votazioni.

### **SEZIONE SECONDA – ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI**

#### **Articolo 15 (Diritto di candidarsi).**

1. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendo i relativi requisiti.

#### **Articolo 16 (Presentazione delle candidature).**

1. Qualsiasi candidatura presentata mediante appositi moduli predisposti dalla Banca e trasmessa personalmente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, deve pervenire presso la sede sociale all'attenzione del Presidente del Consiglio di amministrazione o del Presidente del Collegio sindacale, entro il dodicesimo giorno di calendario anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali. Entro la fine di febbraio la Banca affigge in modo visibile nella sede sociale e nelle sue succursali un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi.

2. Il modulo di presentazione della candidatura, al quale sono allegati i documenti ivi indicati, deve essere sottoscritto dagli eleggendi con firma autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'art. 5 e deve contenere tra l'altro le seguenti dichiarazioni del candidato:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica per cui si candida;
- b) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) la comunicazione, per i candidati amministratori e sindaci, dei loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre società.

3. Anche le candidature proposte dal Consiglio di amministrazione saranno formulate secondo le previsioni del comma precedente.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Collegio Sindacale, congiuntamente, accertano la regolarità formale delle candidature presentate.

5. I cognomi ed i nomi dei candidati sono stampati in una o più schede elettorali, con separata indicazione di quelli proposti dal consiglio di amministrazione e di quelli proposti ai sensi del 2° comma dell'art. 18. Inoltre, i candidati dovranno essere suddivisi per ruolo vale a dire: amministratore, presidente del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale, sindaco effettivo o supplente, proboviro effettivo o supplente. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati. In ogni caso nella scheda o nelle schede o in apposita scheda elettorale deve essere stampato un numero di righe vuote corrispondenti al numero massimo di componenti dell'organo da eleggere e si deve riportare in calce alle schede l'avvertenza che i soci possono votare persone diverse da quelle indicate nella scheda, o indicate nella/e corrispondente/i scheda/e prestampata/e scrivendo il cognome ed il nome di queste persone negli appositi spazi in bianco.

#### **Articolo 17 (Pubblicazione dei nominativi dei candidati).**

1. L'elenco dei candidati, dopo l'accertamento della regolarità formale delle candidature, è affisso in modo visibile nella sede sociale ed è a disposizione nelle succursali e pubblicato sul sito istituzionale della Banca nella rete Internet.

2. Ciascun socio candidato ha diritto di esaminare il libro soci, presso la sede sociale, ed ottenerne estratti a proprie spese ai sensi dell'art. 2422 del C.C.

#### **Articolo 18 (Requisiti per candidarsi come amministratore).**

1. Ad eccezione dei casi disciplinati dall'art. 34 dello statuto si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci entro il 31 dicembre dell'anno antecedente la convocazione dell'assemblea con all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche. Non possono candidarsi i soci che ricoprono cariche politiche o sindacali. I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla Legge e dallo Statuto. Se la Banca si trova in uno stato di difficoltà accertato dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, si può derogare al requisito di anzianità come socio per i candidati individuati in accordo con tale Fondo.

2. Ciascuna candidatura, diversa da quella degli amministratori uscenti o proposta dal Consiglio d'amministrazione, deve essere presentata da un numero di soci non inferiore al ventesimo dei soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali. Ciascun socio può concorrere a presentare una candidatura e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non è computata valida per alcun candidato da lui sostenuto. La firma del socio sostenitore deve essere autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'art. 5.

#### **Articolo 19 (Modalità di votazione).**

1. L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, con esclusione del presidente di quest'ultimo designato dalla Federazione locale (Federveneta) ai sensi dell'art. 46 dello Statuto, avviene mediante una o più schede elettorali. Tuttavia l'assemblea, su proposta del suo Presidente, può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, l'elezione di tali cariche sociali mediante votazione palese; in questo caso, il Presidente pone in votazione i singoli candidati, presentatisi anche in assemblea, iniziando da quelli proposti dal Consiglio di Amministrazione uscente.

2. Se i candidati sono pari alle cariche da eleggere, il Presidente può proporre all'Assemblea di votare per alzata di mano e pone contestualmente in votazione tutti i candidati.

3. Il socio, appena prima di entrare nella cabina elettorale, riceve un numero di schede elettorali, o multipli di esse, pari alle schede di voto a lui attribuite ai sensi del secondo comma dell'art. 7. In caso di utilizzo parziale delle schede elettorali il socio non può astenersi con le schede inutilizzate.

4. Il voto è espresso apponendo una croce a fianco dei candidati prescelti, oppure scrivendo negli appositi spazi il cognome ed il nome delle persone non candidatesi entro il termine previsto nel primo comma dell'art.

16 e, in caso di omonimia, anche la loro data di nascita, oppure, in caso di scheda prestampata con candidati pari al numero da eleggere, senza apporre alcun segno.

5. Le schede riportanti un numero di preferenze superiore a quello consentito sono nulle. Sono altresì nulle le schede con segni di riconoscimento, nel caso di votazione segreta.

6. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.

## **CAPO VII – SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI**

### **Articolo 20 (Scrutinio).**

1. Il Presidente soprintende allo scrutinio, predisponendo un'adeguata organizzazione.

2. Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'Assemblea ed è visibile dai soci presenti in assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il Presidente dell'assemblea.

3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.

4. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutina le singole schede.

5. La persona non candidatasi, se eletta ad una o più cariche sociali, deve comunicare alla Banca l'accettazione dell'incarico entro tre giorni lavorativi dalla deliberazione di nomina; in mancanza, si intende nominato il primo dei non eletti.

### **Articolo 21 (Proclamazione).**

1. Il Presidente proclama il risultato della votazione.

2. Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto più voti, in caso di parità i più anziani di età e per gli amministratori i più anziani di iscrizione a libro soci.

## **. CAPO VIII – CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI**

### **Articolo 22 (Chiusura dei lavori)**

1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

2. Il Presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell'art. 8, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea.

3. In caso di proroga dell'Assemblea ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, possono partecipare alla successiva adunanza i soli soci intervenuti in quella precedente. Il Presidente dell'Assemblea si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.

### **Articolo 23 (Pubblicità dei lavori).**

1. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; questa trascrizione deve comunque avvenire entro quindici giorni dall'avvenuta verbalizzazione o dalla iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.

2. Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.

**Articolo 24 (Modificazioni del regolamento).**

1. Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei soci, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
2. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.
3. I soci, pari ad almeno il 15 per cento della compagine sociale, possono depositare presso la sede sociale, ogni anno entro fine gennaio, una o più proposte di modificazione del presente regolamento, con in calce le loro firme autenticate ai sensi del primo comma dell'art. 5. Il Consiglio di Amministrazione, verificata la regolarità formale della proposta, la inserisce come materia dell'ordine del giorno dell'Assemblea chiamata ad approvare il progetto di bilancio d'esercizio.

**Articolo 25 (Pubblicità del regolamento).**

1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e presso le succursali.
2. Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci.